

**Condizioni Generali degli
Appalti di Servizi**

**Elaborato
GE GG 00151**

**Revisione
09**



REV:	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
09	Revisione per adeguamento al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
08	Revisione generale della struttura del documento nonché per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 nonché il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
07	Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge n. 120/2020
06	Revisione delle disposizioni relative a subappalto e trattamento dati personali
05	Adeguamento delle disposizioni relative alla fatturazione e ai pagamenti
04	Revisione per adeguamento al D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge n. 55/2019, nonché al D.L. n. 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019
03	Revisione a seguito del correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs n. 56/2017)
02	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016
01	Revisionata per adeguamento alla normativa vigente
00	Prima emissione. Sostituisce il Capitolato del 22 maggio 2001

Documento ad USO PUBBLICO

- Le informazioni contenute nel presente documento appartengono alla Nucleco e al Gruppo Sogin e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

INDICE

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	6
1.1	DEFINIZIONI	6
1.2	DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI - QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE	7
1.3.1	Generalità	7
1.3.2	Norme Applicabili	7
1.3.3	Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss	8
1.3.4	Radioprotezione, Qualità e Ambiente	10
1.3.5	Servizi di Progettazione	11
1.4	DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE	12
1.5	ASSICURAZIONI	12
1.5.1	Coperture Assicurative dell'Appaltatore	12
1.5.2	Copertura assicurativa professionale	13
1.6	PRETESE DI TERZI	13
1.7	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI	13
1.7.1.	Generalità	13
1.7.2.	Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale	13
1.8	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
1.9	MODIFICHE CONTRATTUALI	15
1.9.1	Modifiche e varianti apportate dalla NUCLECO	15
1.10	SUBAPPALTI	16
1.10.1.	Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG	16
1.10.2.	Tracciabilità dei flussi finanziari	16
1.10.1.	Subappalto	16
1.11	OSSERVANZA DEL M.O.G.C.	18
1.12	CONFLITTO D'INTERESSE	18
1.13	VENDOR RATING	18
2.	ESECUZIONE DELL'APPALTO	19
2.1	RAPPRESENTANZA DI NUCLECO	19
2.2	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	19
2.3	PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE	19
2.3.1.	Generalità	19
2.3.2.	Disciplina delle aree operative	21
2.3.3.	Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)	21
2.3.4.	Tutela del personale	22
2.4	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE OPERATIVE	22
2.4.1.	Disposizioni delle aree operative	22
2.4.2.	Trasporti, immagazzinamenti e depositi	23
2.4.3.	Soggezioni particolari	23
2.4.4.	Custodia	23
2.4.5.	Pulizia	24
2.4.6.	Ripiegamento delle aree operative	24
3.	ESECUZIONE DEI SERVIZI	24

3.1	PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	24
3.2	MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	24
3.3	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	24
3.3.1.	Consegna delle aree e avvio dell'esecuzione	24
3.3.2.	Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	25
3.4	PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI	25
3.5	COMUNICAZIONI	25
3.6	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	26
3.7	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	26
3.8	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	26
3.9	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	27
3.10	DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO	28
3.11	ESECUZIONE IN DANNO	28
3.12	ULTIMAZIONE DEI SERVIZI O DELLE SINGOLE PARTITE	28
3.13	RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	28
3.14	ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO	29
4.	PREZZI CONTRATTUALI	29
4.1	CONDIZIONI AMBIENTALI	29
4.2	REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	30
5.	CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI SERVIZI	30
5.1	ACCERTAMENTO DEI SERVIZI	30
5.2	NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE	30
5.2.1.	Materiali	30
5.2.2.	Corretta esecuzione delle prestazioni	31
5.3	CONTABILITA' DEI SERVIZI A MISURA	32
5.3.1.	Disposizioni contabili	32
5.3.2.	Procedura contabile	32
5.4	CONTABILITA' DEI SERVIZI A CORPO	33
5.4.1.	Disposizioni Contabili	33
5.4.2.	Procedura contabile	33
5.5	CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO	33
5.5.1.	Disposizioni Contabili	33
5.5.2.	Procedura contabile	33
5.6	PENALI	33
5.7	DANNI PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI	34
5.7.1.	Forza maggiore	34
5.8	REGISTRO E GIORNALE DELLE PRESTAZIONI	35
5.9	SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI SERVIZI	36
5.9.1.	Situazioni provvisorie di avanzamento attività	36
5.9.2.	Ultima situazione provvisoria di avanzamento servizi	36
5.9.3.	Pagamenti in acconto	36
5.9.4.	Anticipazioni	37
5.9.5.	Fatturazione e pagamenti	37
5.9.6.	Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI	38
5.10	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	38
5.11	GARANZIE	38
5.11.1	Garanzia definitiva	38
5.11.2	Garanzia ai fini dell'Anticipazione	39

**Condizioni Generali degli
Appalti di Servizi**

Elaborato
GE GG 00151

Revisione
09



5.12	SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	39
5.13	VERIFICA DI CONFORMITÀ	39
6.	SCIoglimento DEL CONTRATTO	40
6.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
6.1.1	Risoluzione del contratto	40
6.1.2	Diffida ad adempiere	41
6.1.3	Effetti della risoluzione	41
6.2	RECESSO DAL CONTRATTO	42
6.2.1	Recesso ordinario	42
6.3	IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE	42
6.4	CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	43
6.5	CESSIONE DEL CREDITO	43
7.	ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE	43
7.1	ACCORDO BONARIO	43
7.2	FORO COMPETENTE	43
8.	TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE	43
	DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE	44

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) **Appaltatore** (o anche Esecutore o Impresa): soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") aggiudicatario dei servizi affidati dal Committente che, con la firma del Contratto di Appalto, si impegna all'esecuzione del servizio ivi previsto e disciplinato.
- b) **Committente:** NUCLECO S.p.A.
- c) **Contratto di Appalto** (o anche Contratto): l'insieme inscindibile dei documenti a carattere generale e/o speciale e i relativi allegati che disciplinano i servizi affidati all'Appaltatore.
- d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (anche DEC o Direttore Esecuzione): il soggetto, normalmente coincidente con il RUP, preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto. NUCLECO S.p.A. può istituire, anteriormente all'avvio del servizio, in relazione alla complessità dell'appalto, un ufficio di direzione, costituito dal Direttore Esecuzione e da uno o più direttori operativi.
- e) **DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.
- f) **Impianti delle aree operative ed opere provvisionali:** tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, nonché opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione dei servizi.
- g) **Importo presunto d'appalto:** somma degli importi relativi ai servizi oggetto dell'appalto calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il Contratto di Appalto.
- h) **Ordini di Servizio (OdS):** gli atti mediante i quali il RUP/RdP in fase di Esecuzione e/o il DEC, ove non coincidente con il RUP/RdP in fase di Esecuzione, impartiscono all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
- i) **Personale incaricato:** qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, nonché dello svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche in campo ovvero presso gli opifici dell'Esecutore, diretti ad accertare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali;
- j) **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) e 28 del D. Lgs. 81/2008.
- k) **Progettista:** professionista, società di professionisti o società di ingegneria come definiti dal Codice;
- l) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.
- m) **RUP:** Responsabile Unico del Progetto, il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15 del Codice, i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

n) **RdP in Fase di Esecuzione:** Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione, qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, i compiti relativi alla fase di esecuzione della procedura.

o) **RSPP:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. n. 81/2008)

p) **NUCLECO S.p.A.** (anche Nucleco)

1.2 DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di Appalto, salva diversa previsione. Nel caso di difformità o incompatibilità tra il Contratto di Appalto e i relativi allegati, prevale il Contratto di Appalto.

1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI - QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE

1.3.1 Generalità

Salvo diversamente disposto nel Contratto, l'esecuzione dell'appalto è regolata dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto compatibili, al codice civile.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, nonché gli eventuali subappaltatori, fornitori o altri soggetti terzi con cui l'Appaltatore stipuli contratti o accordi correlati all'esecuzione dell'appalto, sono obbligati a rispettare, oltre a quanto previsto nel Contratto di Appalto e nei relativi allegati, tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali applicabili e ad osservare tutti i regolamenti, gli atti e le prescrizioni applicabili al Contratto adottati dalle competenti Autorità di controllo e regolazione.

Le disposizioni contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

1.3.2 Norme Applicabili

L'elencazione che segue è da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Al Contratto di Appalto troveranno infatti applicazione tutte le norme inderogabili, di rango primario o secondario, applicabili *ratione temporis* in considerazione dell'oggetto e delle caratteristiche dello stesso, ivi incluse le seguenti:

- i. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";
- ii. D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte ancora vigente e fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;
- iii. Decreti Ministeriali, regolamenti e altri provvedimenti adottati in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
- iv. Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di Legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN S.p.A. ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia;

PROPRIETÀ'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	7/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

- v. D.Lgs. n. 81/2008: Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili;
- vi. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: Normativa in materia ambientale;
- vii. D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

1.3.3 Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss

Le prestazioni oggetto dell’appalto, qualora prevedano l’impiego di personale dell’Appaltatore all’interno di siti SOGIN do opera la NUCLECO, dovranno essere eseguite dal medesimo Appaltatore, e/o dai subappaltatori/sub affidatari nel rispetto, *inter alia*, di tutte le norme e le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del Contratto in materia di tutela dei lavoratori.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare quanto previsto dal PSC predisposti da NUCLECO o dal DUVRI ed allegati al Contratto.

L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione delle prestazioni, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dal PSC o dal DUVRI, potrà proporre modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI che verranno verificate ed eventualmente approvate da NUCLECP.

L’Appaltatore si obbliga a attuare, a sua cura e spese, tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che i costi relativi ai rischi interferenti restano a carico NUCLECO.

L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quali eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici a cui potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono presentare a NUCLECO il proprio POS specifico, con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle prestazioni, al fine di consentire al RSPP di verificarne l’idoneità e la coerenza con il PSC/DUVRI. Il POS specifico deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECP e successivamente a dare immediata comunicazione scritta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, di ogni eventuale incidente, circostanza, evento, ivi compresi i “near miss” (quasi infortuni), che possano avere conseguenze sulla salute, la sicurezza e l’incolumità delle persone, in relazione all’esecuzione delle prestazioni, **ivi incluse** eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Inoltre, l’Appaltatore, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione delle prestazioni, deve allegare alla comunicazione di cui al periodo precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell’Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 s.m.i.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	8/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		



L'Appaltatore, inoltre, deve:

- a) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, osservando e facendo osservare dai propri dipendenti o a altro personale eventualmente coinvolto nell'esecuzione del Contratto tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO e dalla Capogruppo SOGIN;
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS specifico e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da NUCLECO, dal Direttore Esecuzione e/o dal RSPP ai sensi delle norme vigenti, con particolare riguardo al Titolo I e Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- c) rispettare le regole e le procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.3;
- d) informare tempestivamente NUCLECO e, ove previsto, il RSPP, di ogni attività o situazione che possa costituire pericolo per le persone;
- e) in caso di infortuni o di "near miss" occorsi ai lavoratori dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, questi, tramite i rispettivi datori di lavoro, ne devono dare immediatamente comunicazione a NUCLECO, con indicazione delle indagini attivate al fine di individuarne le cause. Inoltre, l'Appaltatore deve rendersi disponibile nei confronti di NUCLECO per ogni possibile approfondimento relativo all'evento occorso;
- f) trasmettere mensilmente a NUCLECO un rapporto sulle ore lavorate, gli eventuali infortuni occorsi o i "near miss";
- g) osservare e fare osservare dai lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, le disposizioni particolari in vigore all'interno dei siti e degli impianti NUCLECO di cui alla relativa documentazione, che l'Appaltatore dichiara di conoscere, per averne ricevuto preventiva informazione da parte di NUCLECO, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente;
- h) effettuare il coordinamento di tutti i subappaltatori, mandanti, consorziate operanti e di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;
- i) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e/o di altre imprese coinvolte nell'esecuzione del Contratto, e del personale di NUCLECO.

Qualsiasi sospensione delle attività conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

In caso di attività svolte presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire le medesime in osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di sicurezza richiesta da NUCLECO.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	9/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

1.3.4 Radioprotezione, Qualità e Ambiente

I servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, del Contratto e dei relativi allegati, di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi applicabili, delle leggi, decreti e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di protezione dell'ambiente (con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D. Lgs. N. 101/2020), dei lavoratori e della popolazione, nonché delle procedure aziendali di qualità adottate presso il sito SOGIN dove opera la NUCLECO e dove va eseguito l'appalto.

NUCLECO intende prevenire l'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede pertanto all'Appaltatore di conformarsi nello svolgimento dei servizi alle prescrizioni in vigore presso i propri siti/unità operative. A tal fine, NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore.

A tal fine, NUCLECO ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale (consultabile all'indirizzo www.nucleco.it) che gli Appaltatori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000 (consultabile all'indirizzo <https://SA-intl.org>) e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

NUCLECO intende prevenire l'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede al riguardo all'AFFIDATARIA di conformarsi alle prescrizioni in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento dei servizi. A tal fine, NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di Radioprotezione, Qualità e Ambiente.

Se richiesto contrattualmente, l'Appaltatore deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali dell'attività oggetto del Contratto. Detto piano deve essere consegnato a NUCLECO prima dell'inizio dell'esecuzione e deve essere conforme alla legislazione vigente nonché idoneo a garantire il mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni.

In caso di servizi svolti presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire i medesimi in osservanza di tutte le disposizioni di Qualità, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale richieste da NUCLECO.

Con riferimento alla salvaguardia ambientale, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di ambiente ed agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti.

Se richiesto contrattualmente, l'Appaltatore deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali specifica del sito e dell'attività. Detto piano deve essere consegnato a NUCLECO prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente ed idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	10/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

L'Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i principi enunciati dallo standard SA8000 e a monitorarne l'applicazione. L'attività di monitoraggio può essere effettuata avvalendosi del Performance Indicator Annex (PIA). NUCLECO si riserva il diritto di controllare il rispetto dei principi SA8000 tramite ispezioni ed accertamenti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire il servizio e deve dimostrare che il proprio personale abbia un'adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento delle prestazioni ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali; la formazione dovrà essere conforma a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale previsto nel sito oggetto delle prestazioni.

L'Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO e nei limiti di quanto previsto dalla documentazione di gara, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECO, per il tramite delle figure di interfaccia di sito previste contrattualmente, e a dare immediata comunicazione scritta di ogni circostanza, incidente, evento o situazione che possa costituire pericolo per l'ambiente.

Qualsiasi sospensione dei servizi conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

1.3.5 Servizi di Progettazione

Nell'ipotesi in cui l'appalto sia inerente a un servizio di progettazione o includa anche attività di progettazione, la stessa deve essere sviluppata sulla base della documentazione tecnica fornita da NUCLECO e nel rispetto della normativa applicabile. Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l'oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d'arte il servizio oggetto del Contratto, del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere da NUCLECO tutti i dati necessari per la progettazione stessa e, a tal fine, NUCLECO può consentire la permanenza presso i propri uffici di personale tecnico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è totalmente responsabile della progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dai servizi, in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Tutti gli elaborati di progetto forniti dall'Appaltatore sono di proprietà NUCLECO, la quale ha immediatamente diritto di utilizzarli a qualsiasi fine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta ad alcun titolo o per alcun motivo.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	11/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Tutti gli elaborati di progetto predisposti dall'Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benessere di NUCLECO secondo i termini stabiliti nel Contratto.

Il controllo effettuato da NUCLECO sugli elaborati di progetto rientra nell'ambito dell'art. 1662 c.c. e non implica l'assunzione di responsabilità da parte di NUCLECO. Pertanto, tale controllo e il successivo benessere non modificano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione a esso affidata. Il controllo e il benessere, inoltre, non vincolano in alcun modo NUCLECO riguardo all'introduzione di eventuali varianti.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, recepire nella progettazione eventuali migliorie o ottimizzazioni dei sistemi o dei componenti che potrebbero essere ritenute opportune da NUCLECO o che potrebbero essere prescritte dall'Autorità di Controllo (ISIN) o da altre Autorità competenti.

Relativamente alla verifica ai fini della validazione prevista dall'articolo 42, comma 4, del codice, l'appaltatore si dovrà rendere disponibile a partecipare alla riunione di contraddittorio con l'organismo che ha effettuato tale verifica e per la eventuale modifica ai documenti senza alcun onere aggiuntivo.

1.4 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell'Appaltatore si intende elettivamente fissato presso la sede legale di quest'ultimo.

In caso di variazione del domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare NUCLECO per mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata A/R, in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'Appaltatore.

Salvo diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano. Pertanto, tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

1.5 ASSICURAZIONI

1.5.1 Coperture Assicurative dell'Appaltatore

Il contratto può prevedere che l'appaltatore consegni a NUCLECO, prima di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento, in conformità all'articolo 117, comma 10 e 13 del Codice, una polizza assicurativa che assicuri NUCLECO contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, da qualsiasi causa determinati, per massimali pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, con un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro. La predetta polizza dovrà essere mantenuta valida fino allo scadere del termine di esecuzione del contratto, con obbligo dell'appaltatore di trasmettere copia del relativo contratto o del rinnovo della polizza stessa.

Qualora nell'espletamento dell'appalto sia prevista la presenza di personale dell'Appaltatore e/o subappaltatore/subaffidatario nelle Zone classificate ai sensi del D. Lgs. 101/2020 degli impianti e centrali della SOGIN dove opera la NUCLECO, l'Appaltatore/subappaltatore/subaffidatario è tenuto a soddisfare quanto previsto dal documento GE RS 00001 in materia di copertura assicurativa contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	12/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Il Contratto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui al presente paragrafo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

1.5.2 Copertura assicurativa professionale

Nell'ipotesi di prestazioni professionali, in conformità all'art. 5 del DPR n. 137/2012, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'Appalto, il professionista incaricato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a NUCLECO dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti ricevuti da NUCLECO. In ogni caso, prima dell'inizio dell'attività e, fino alla conclusione della stessa, dovrà comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una "professione regolamentata", come definita dal DPR n. 137/2012, Capo I, art. 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende, invero, l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

1.6 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.5., l'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che rechino danno a terzi e/o a cose di loro proprietà verificatisi per fatto proprio o degli ausiliari, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori e subcontraenti. L'Appaltatore terrà, pertanto, indenne e manlevata NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi, a tale titolo, nei confronti della stessa.

1.7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI

1.7.1. Generalità

L'Appaltatore garantisce e manleva altresì in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altri diritti di proprietà intellettuale, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore, nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto medesimo, rimarranno di esclusiva proprietà di NUCLECO, che potrà utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso ad alcun titolo o per alcun motivo.

1.7.2. Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale

Con "diritti di proprietà intellettuale" si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d'autore, *know-how* e informazioni a esso associate o informazioni

PROPRIETÀ'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	13/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere il riconoscimento di tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di sfruttamento, da parte dell'Appaltatore, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge, che possano insorgere o essere causati, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel Contratto e su espressa richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore realizzerà materiale multimediale sull'attività svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell'attività di esecuzione del Contratto). A tale scopo, l'Appaltatore utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo punto 1.8.

1.8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che NUCLECO metterà a disposizione dell'Appaltatore saranno utilizzati esclusivamente ai fini del singolo Contratto e per la sua esecuzione e nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tali elementi hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di NUCLECO, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate all'esterno da NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali accessibili al pubblico. Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati messi a disposizione da NUCLECO. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e subfornitori dell'Appaltatore, nonché ai dipendenti del medesimo e ai dipendenti dei subappaltatori e subfornitori, del cui comportamento l'Appaltatore sarà responsabile. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle attività eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di NUCLECO, salvo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

L'Appaltatore si impegna a mettere a punto e curare l'attuazione delle misure di sicurezza logica e fisica adeguate a garantire la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggere tutte le relative copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della NUCLECO stessa. L'Appaltatore si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know-how* di processo di NUCLECO.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano legittimamente di dominio pubblico.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	14/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque di terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, NUCLECO è legittimata alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

1.9 MODIFICHE CONTRATTUALI

1.9.1 Modifiche e varianti apportate dalla NUCLECO

I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice. NUCLECO provvederà, in ogni caso alla redazione della "Perizia Tecnica di Variante" o di ogni altro documento richiesto per le singole fattispecie dalla normativa di settore.

Nel caso in cui l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del Contratto, la "Perizia Tecnica" è accompagnata dall'Atto di Sottomissione, ai sensi del quale alle prestazioni aggiuntive si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel Contratto originario, senza riconoscimento di alcuna indennità o maggiore onere in favore dell'Appaltatore. Quest'ultimo è obbligato a sottoscrivere l'Atto di Sottomissione per accettazione.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, la Perizia Tecnica di Variante è accompagnata da un Atto aggiuntivo al Contratto originario. Nell'Atto aggiuntivo sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi.

Le variazioni sono valorizzate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati:

- a) sulla base dei prezzi previsti per prestazioni consimili comprese nel Contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi medi di mercato correnti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

NUCLECO, attraverso la trasmissione dell'Atto aggiuntivo sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all'Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa comunicazione, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del Contratto, alle condizioni proposte da NUCLECO, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire le prestazioni. Qualora l'Appaltatore, invece, non dia alcuna risposta alla comunicazione di NUCLECO, si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da NUCLECO. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore con cui comunica di non accettare le condizioni proposte da NUCLECO, quest'ultima deve comunicare le proprie determinazioni. Se NUCLECO non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive esclusivamente previa sottoscrizione del PSC/DUVRI preventivamente aggiornato.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, NUCLECO potrà, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il Contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone,

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	15/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga l'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

1.10 SUBAPPALTI

1.10.1. Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

L'Appaltatore e i subappaltatori e/o subaffidatari, ove previsti, sono obbligati all'osservanza e all'attuazione del Protocollo di Legalità, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione l'Appaltatore, e/o il subappaltatore/subaffidatario saranno tenuti al pagamento della penale espressamente indicata nel Protocollo di Legalità, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell'Appaltatore, subappaltatore e/o sub-affidatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l'Appaltatore, in caso di subappalto/subaffidamento, potranno procedere alla risoluzione rispettivamente del Contratto e dei contratti di subappalto/subaffidamento senza che possa essere richiesto alcun risarcimento dei danni nei confronti di NUCLECO. In caso di risoluzione l'Appaltatore e i subappaltatori saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel Protocollo di Legalità.

Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

1.10.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto si impegnano ad assumere e a rispettare diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 122 del Codice e art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il Codice Unico di Progetto (CUP), dovrà essere riportato (unitamente al CIG) su ciascuna transazione finanziaria.

1.10.1. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto non può essere affidata a terzi.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	16/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

**Condizioni Generali degli
Appalti di Servizi**

**Elaborato
GE GG 00151**

**Revisione
09**



In applicazione di quanto disposto dall'art. 119, co. 2 del Codice, qualora NUCLECO abbia, a suo insindacabile giudizio tecnico, previsto nei documenti di gara che alcune prestazioni siano eseguite direttamente dall'Appaltatore, queste non potranno essere subappaltate. Nella documentazione di gara NUCLECO indica altresì, a suo insindacabile giudizio, le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto a terzi alcune prestazioni, indipendentemente dall'importo, nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 119 comma 4 del Codice, deve tempestivamente inoltrare a NUCLECO apposita richiesta, tenendo conto dei tempi necessari a NUCLECO per il rilascio dell'autorizzazione. La richiesta deve essere formulata secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito www.nucleco.it, nella sezione fornitori/bandi e gare, comprensiva dei relativi allegati. Ove l'istanza di subappalto venga accolta, l'autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo dopo la presentazione a NUCLECO, da parte dell'Appaltatore, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del contratto di subappalto corredato dalla documentazione di cui al citato articolo 119, co. 5, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di Appalto. Il deposito del contratto deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare a NUCLECO, anche ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità di SOGIN, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti (sub-affidamenti), stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del subcontratto.

NUCLECO, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 119, comma 11, lettere a) e b), del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Qualora il subappaltatore rinunci espressamente al pagamento diretto delle prestazioni da parte NUCLECO, tale rinuncia è subordinata alla preventiva accettazione da parte di NUCLECO. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel contratto di subappalto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del suddetto comma 11 dell'art. 119 del Codice, NUCLECO si riserva di accogliere la richiesta di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel Contratto di Appalto e di subappalto.

Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di cui al citato comma 11 dell'art. 119 del Codice e NUCLECO non effettui il pagamento direttamente al subappaltatore, l'Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto e correlato alle prestazioni effettuate dal subappaltatore, deve trasmettere a NUCLECO stessa copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Ove l'Appaltatore non adempia all'obbligo di trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, NUCLECO si riserva di sospendere, in tutto od in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da NUCLECO indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le attività prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6, del Codice, l'autorizzazione espressa al subappalto da parte di NUCLECO non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, questi e il subappaltatore, sono responsabili in

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	17/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

solido nei confronti di NUCLECO in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata contrattuale, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati designati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo trova applicazione quanto previsto nell'articolo 119 del Codice, nel D. Lgs. 159/2011 e nel Protocollo di Legalità.

1.11 OSSERVANZA DEL M.O.G.C.

NUCLECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).

Il suddetto Modello è reperibile nel sito web istituzionale NUCLECO (www.nucleco.it), nella sezione "Società trasparente" del medesimo sito.

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in Italia che all'estero, nonché i fenomeni di corruzione e di *mala gestio* ex Legge n. 190/2012.

L'Appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta l'applicazione delle sanzioni ivi stabilite, commisurate in ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione del Contratto.

1.12 CONFLITTO D'INTERESSE

Durante l'esecuzione ovvero per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di NUCLECO, ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero causare un conflitto d'interesse, di qualsiasi natura, in relazione alle attività da eseguire, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Codice.

Qualora si determinasse una situazione, anche potenziale, idonea a generare un qualunque conflitto d'interesse, l'Appaltatore s'impegna a darne prontamente comunicazione scritta a NUCLECO e, previo contraddittorio, ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, ferma restando la facoltà di NUCLECO di risolvere il contratto.

1.13 VENDOR RATING

NUCLECO durante la fase di esecuzione del contratto, tramite il sistema di Vendor Rating sul portale PRO-Q, valuta e monitora costantemente le performance dell'Appaltatore.

Gli aspetti ritenuti più significativi, monitorati sull'intero arco temporale, sono basati su indicatori che esprimono il livello di qualità offerta, la conformità a norme e atti contrattuali, la correttezza del comportamento.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	18/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

2. ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1 RAPPRESENTANZA DI NUCLECO

Ai sensi dell'art. 1662 c.c., si dà atto che NUCLECO ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti (interni o esterni), la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da NUCLECO durante l'esecuzione delle attività, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei servizi. Il personale NUCLECO, all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento nei luoghi in cui si svolgono i servizi al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo.

I controlli e le verifiche eseguite da NUCLECO o da terzi per conto della stessa, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione delle attività, alla loro rispondenza a quanto contrattualmente previsto e al rispetto di leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei servizi.

2.2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore designa:

- a) un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica delle attività oggetto del servizio, nonché il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il rappresentante dell'Appaltatore nominato ai sensi della precedente lettera a) in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei servizi, devono essere in possesso di adeguati requisiti d'idoneità tecnica e morali, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di NUCLECO

L'Appaltatore non può preporre il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e deve provvedere immediatamente e senza oneri per NUCLECO alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei servizi in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

2.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE

2.3.1. Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei servizi con personale idoneo, di provate capacità e adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle attività in relazione agli oneri e obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione delle attività appaltate entro i termini previsti dal Contratto.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	19/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

**Condizioni Generali degli
Appalti di Servizi**

**Elaborato
GE GG 00151**

**Revisione
09**



In nessun caso l'Appaltatore ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dei servizi deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni in ordine alla mano d'opera necessaria per eseguire a perfezione il Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di NUCLECO ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO, di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse apposita e motivata richiesta.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore, con congruo anticipo, deve comunicare a NUCLECO l'elenco del personale impiegatizio e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere alle aree presso cui si svolgerà il servizio e per l'adempimento di altre eventuali incombenze da parte di NUCLECO. Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio della prestazione dei servizi.

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo permesso di soggiorno e nulla osta.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

NUCLECO, verificato il possesso, da parte di detti lavoratori, di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo, provvederà ad autorizzare l'Appaltatore con atto scritto.

L'Appaltatore dovrà, giornalmente far pervenire a NUCLECO l'elenco nominativo del personale presente nei luoghi di lavoro ivi inclusi i lavoratori dell'eventuale subappaltatore/sub affidatario.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto tesserino di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Durante l'esercizio delle attività, l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.

L'Appaltatore si impegna a fare rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

Le attività oggetto del Contratto devono essere erogate in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei servizi medesimi, come definiti dalle leggi nazionali, ed in ogni caso in conformità con le convenzioni e le raccomandazioni stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e il lavoro dignitoso.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	20/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

2.3.2. Disciplina delle aree operative

Ove previsto l'Appaltatore deve mantenere la disciplina e il buon ordine nelle aree di lavoro assegnate ed è obbligato a fare osservare al proprio personale addetto alla realizzazione delle attività appaltate, e/o dagli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 1.3, nonché quelle emanate da NUCLECO adottando tempestivamente ogni provvedimento a tal fine necessario.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale da lui dipendente.

2.3.3. Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)

L'Appaltatore e il subappaltatore devono applicare, nei confronti del personale addetto, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale indicato dal bando di gara/lettera di invito, ovvero quello equivalente che l'Appaltatore ha dichiarato di applicare in sede di offerta, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dal subappaltatore nonché dai terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto con riguardo al proprio personale. La relativa documentazione a comprova deve essere conservata per tutta la durata contrattuale e presentata a NUCLECO a sua richiesta.

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento sostitutivo, incluso l'eventuale risarcimento dei danni.

NUCLECO, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile, concernente i dipendenti dell'Appaltatore e delle predette imprese subappaltatrici.

È fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengano richiesti e fino alla cessazione del Contratto, i libri paga e i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell'esecuzione dell'attività, attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie, nonché il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente da NUCLECO, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del Contratto la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di rilevato inadempimento nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	21/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da NUCLECO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, mediante acquisizione dei Mod. "F24" di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa dei Mod. "DURF" di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore dell'appalto, con segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 (novanta) giorni in assenza di sanatoria).

La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato.

NUCLECO provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione prevista.

Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO e alla Controllante SOGIN sono reperibili al seguente indirizzo: www.nucleco.it alla sezione Responsabilità Solidale.

2.3.4. Tutela del personale

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla realizzazione delle prestazioni. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.4 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE OPERATIVE

Ove previsto l'Appaltatore deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC/DUVRI e suoi allegati. NUCLECO di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC/DUVRI.

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle attività e delle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1., deve provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti delle aree operative e opere provvisorie necessari allo svolgimento delle attività e al loro compimento a perfetta regola d'arte, entro i termini previsti dal programma cronologico e/o contrattuali.

L'Appaltatore non ha, comunque, diritto a compensi di sorta se nel corso dei servizi deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire gli impianti delle aree operative e le opere provvisorie rispetto alle proprie previsioni iniziali.

L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente nelle aree operative le opportune riserve e i ricambi per gli impianti dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Appaltatore deve, altresì, curare che le aree operative siano mantenute in piena efficienza per tutta la durata dei servizi, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui al paragrafo 2.4.6. In particolare, l'Appaltatore non può allontanare dalle aree operative macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di NUCLECO.

2.4.1. Disposizioni delle aree operative

Nella disposizione delle aree operative l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle attività, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1.

La disposizione delle aree operative deve essere preventivamente concordata con il RSPP e successivamente approvata da NUCLECO, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	22/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Qualora, nel corso delle attività, NUCLECO richieda lo spostamento di impianti delle aree operative e/o opere provvisorie dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso e ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

2.4.2. Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L'Appaltatore deve provvedere al trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento nell'ambito delle aree operative, di tutti i materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da NUCLECO.

L'Appaltatore, all'atto del prelievo di materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature fornitigli da NUCLECO, è tenuto a verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine delle attività.

È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di custodire quanto da lui preso in carico di proprietà NUCLECO. Esso è pertanto tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero doverose per eliminare i difetti o i danni arrecati dall'Appaltatore o da terzi.

L'Appaltatore è, di conseguenza, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti, anche laddove richiesti da NUCLECO, dei suddetti materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei servizi, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo capoverso del paragrafo 2.4.2.

L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da NUCLECO, qualora tali eventi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da NUCLECO da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da NUCLECO medesima.

2.4.3. Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha in ogni caso diritto a compensi di qualsiasi genere a causa di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all'interno dei cantieri e delle aree di lavori, dal contemporaneo uso e/o esercizio ordinario dei beni, installazione e servizi, da parte di NUCLECO o di terzi, nonché dall'esercizio di eventuali servitù da parte di NUCLECO o di terzi.

2.4.4. Custodia

A partire dalla data di consegna delle aree fino al termine contrattuale, è integralmente affidata all'Appaltatore la custodia a propria cura e spese delle aree operative, dei mezzi utilizzati per la prestazione dei servizi e delle attività in corso di esecuzione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle attività.

L'accesso alle aree operative deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Eventuali visite di estranei devono essere dall'Appaltatore preventivamente comunicate a NUCLECO e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	23/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

2.4.5. Pulizia

Le aree operative e le opere provvisorie devono essere mantenute adeguatamente pulite ed ordinate dall'Appaltatore durante tutto il corso dei servizi di sua competenza.

Qualora i servizi si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, l'Appaltatore raggiungerà con queste opportuni accordi per la ripartizione degli oneri di pulizia, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo paragrafo 3.6. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione verranno determinati da NUCLECO.

2.4.6. Ripiegamento delle aree operative

L'Appaltatore deve dare corso a propria cura e spese al progressivo ripiegamento delle aree operative, secondo un programma concordato in precedenza con NUCLECO, provvedendo allo smantellamento delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propri depositi dei macchinari e/o attrezzature di proprietà utilizzati per l'esecuzione delle attività, dandone la necessaria certificazione di legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

3. ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1 PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

Il programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione delle prestazioni.

Il programma cronologico ha un carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in tempo in esso indicati. Al riguardo, resta inteso che l'Appaltatore, nel presentare la propria offerta, ha tenuto debitamente conto di tutte le aree connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti, laddove necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Ove, per effetto delle variazioni di cui al paragrafo 1.9., si determinino variazioni nell'entità dei servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente modificati.

3.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

NUCLECO si riserva la facoltà di modificare, nel corso dei servizi, il programma cronologico.

L'Appaltatore è tenuto a modificare il piano esecutivo particolareggiato, di cui al paragrafo 3.4, in dipendenza delle modifiche apportate da NUCLECO. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi al nuovo programma.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 1.9 e all'art. 120 del Codice.

3.3 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.3.1. Consegna delle aree e avvio dell'esecuzione

Qualora l'Appaltatore debba effettuare attività propedeutiche all'avvio dei servizi, all'interno delle aree interessate dalle attività previste nel contratto (rilevazioni, prove, sondaggi, verifiche, etc.), il RUP/RdPE/DEC autorizza, con apposita comunicazione, l'Appaltatore per tali attività.

Salvo quanto previsto nel Contratto, NUCLECO mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree e ambienti interni ed esterni sui quali dovranno essere eseguite le attività oggetto dell'appalto nonché eventuali mezzi e strumenti per

L'esecuzione delle prestazioni, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei indicate nel PSC e suoi allegati, ovvero nel DUVRI.

A tale scopo, NUCLECO comunicherà all'Appaltatore, per iscritto, il giorno, l'ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per l'avvio delle prestazioni. NUCLECO comunicherà inoltre all'Appaltatore, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, tramite posta elettronica certificata, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna delle aree.

All'atto della consegna delle aree viene redatto apposito verbale sottoscritto dai contraenti, al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

All'atto di ogni consegna, NUCLECO comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti le attività da eseguire e la loro eventuale suddivisione in fasi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli verrà assegnato un nuovo termine perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il predetto nuovo termine NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

Salva diversa previsione contrattuale, l'avvio delle prestazioni deve avere luogo dopo che il contratto è divenuto efficace.

3.3.2. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro 10 (dieci) giorni dalle consegne di cui al paragrafo precedente, l'Appaltatore non abbia comunicato per iscritto a NUCLECO le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore entro il predetto termine, NUCLECO deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione.

3.4 PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

Entro gli stessi termini stabiliti nel precedente paragrafo 3.3.2, salvo quanto diversamente prescritto nel Contratto e nella Specifica Tecnica, l'Appaltatore deve presentare a NUCLECO un piano esecutivo particolareggiato, dal quale risultino chiaramente: le attività previste dall'Appaltatore stesso per la realizzazione dei servizi o di ciascuna fase di essi, laddove prevista la suddivisione in fasi; l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi, ivi compresa l'eventuale progettazione di competenza dell'Appaltatore, dei tempi di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento, sia degli impianti delle aree operative, sia delle opere provvisoriale.

La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

3.5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, contestazioni, ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta elettronica certificata (PEC). Quando sono effettuate presso NUCLECO hanno luogo a mezzo di Ordine di Servizio scritto appositamente anche sul Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 5.8. Detti Ordini di Servizio devono essere

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	25/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

sottoscritti dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza. Mediante detti Ordini sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte di NUCLECO funzionali all'esecuzione del Contratto. L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro delle prestazioni all'atto della firma immediatamente successiva all'Ordine di Servizio oggetto di riserve.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro il suddetto termine ovvero dalla firma del Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 5.8, i contenuti delle comunicazioni predette si considereranno integralmente accettati e l'Appaltatore medesimo decadrà dal diritto di avanzare riserve.

È onere dell'Appaltatore richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l'invio di documenti o disegni, di conseguenza, in nessun caso la mancanza dei predetti elementi può essere opposta a NUCLECO.

3.6 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'appalto, l'altro è tenuto a aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo.

Qualora NUCLECO richieda la constatazione in contraddittorio all'Appaltatore e quest'ultimo si astenga dal parteciparvi, NUCLECO darà corso al rilievo stesso con il concorso di due testimoni. Le risultanze della constatazione, riportate nell'apposito verbale sottoscritto da NUCLECO e dai suddetti testimoni, si intenderanno definitivamente accettate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

3.7 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'Appaltatore deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione nonché la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'Appaltatore deve, in particolare, adottare tutte le misure necessarie affinché le attività oggetto del servizio, gli impianti delle aree operative e le opere provvisorie non subiscano o, a loro volta, arrechino danni. In ogni caso, fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.5 e 1.6, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore; questi è altresì responsabile per tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso dei servizi e per tutta la durata contrattuale, agli impianti delle aree operative e alle opere provvisorie, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore, senza diritto di rivalsa nei confronti di NUCLECO.

L'Appaltatore è obbligato a intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi contro NUCLECO in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di NUCLECO stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

3.8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO per i contratti di servizi, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	26/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, NUCLECO può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni, l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni stesse, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se NUCLECO si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all'Appaltatore alcun indennizzo.

Nell'ipotesi in cui la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, NUCLECO ne darà apposita comunicazione all'ANAC.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L'Appaltatore deve, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. NUCLECO può disporre visite periodiche di controllo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, NUCLECO dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva per iscritto.

3.9 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte da NUCLECO per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, comma 10, del Codice.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	27/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

3.10 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività oggetto del servizio. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell'Appaltatore, NUCLECO ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

3.11 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione delle attività ordinate da NUCLECO anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza delle attività medesime, NUCLECO ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che NUCLECO dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

3.12 ULTIMAZIONE DEI SERVIZI O DELLE SINGOLE PARTITE

L'Appaltatore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di sospensione dei servizi, l'atto di ripresa dell'esecuzione indica il termine di ultimazione degli stessi.

L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, o l'ultimazione di ciascuna partita laddove previsto, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto a NUCLECO che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel verbale di constatazione in contraddittorio sottoscritto da NUCLECO e dall'Appaltatore devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta giorni), naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di attività di piccola entità, accertate da parte del Direttore Esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei servizi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni sopraindicate.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile a NUCLECO, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3.13 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Salve, le vigenti disposizioni di legge in materia, spettano a NUCLECO tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che possano essere rinvenuti durante l'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore deve dare immediato avviso a NUCLECO del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere alla custodia o protezione, sospendendo anche le attività, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorità.

Per tali sospensioni si applicano le disposizioni del paragrafo 3.8. Inoltre, per le operazioni espressamente ordinate per assicurare il recupero, l'Appaltatore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute.

3.14 ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO

NUCLECO ha diritto, in ogni momento, di verificare qualsiasi parte dei servizi e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli ai servizi in corso di esecuzione. L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolarne lo svolgimento.

I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso dei servizi non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità dei servizi o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri la presenza di vizi e/o difetti dei servizi, rispetto a quanto previsto nel Contratto o nelle Specifiche tecniche, imputabili all'Appaltatore, essa stabilisce un termine entro il quale l'Appaltatore deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all'Appaltatore in forma scritta, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di perdurante inadempimento, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno.

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti, l'Appaltatore durante il corso dei servizi e per tutta la durata contrattuale, deve provvedere gratuitamente a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Appaltatore deve sospendere le attività se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette, senza potere pretendere maggiori oneri e danni, ad eccezione della concessione di una proroga dei termini corrispondente al periodo di sospensione.

4. PREZZI CONTRATTUALI

4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei relativi prezzi. Dichiaro, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere svolti i servizi nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza delle aree operative dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali discariche, nonché di avere considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo degli altri servizi e/o lavori che si eseguono per conto di NUCLECO e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 2.4.4. e ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione dei servizi appaltati.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuate nelle zone controllate e/o classificate, trova applicazione quanto previsto dalle linee guida GE RS 00001.

Del pari, l'Appaltatore è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	29/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

4.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Le prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.9, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto stesso.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente ai servizi interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri posti dal Contratto a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti a carico di NUCLECO, ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari al perfetto compimento dei servizi.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed allee inerenti al compimento delle attività oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, le obbligazioni e termini contenuti nel Contratto, in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla manodopera, ai materiali tutti, agli impianti delle aree operative, alle opere provvisorie, a tutto quanto previsto al paragrafo 2 ed in genere a quanto altro necessario per la realizzazione delle attività, per il ripristino delle aree operative e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicabili, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei servizi entro i termini contrattuali.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

5. CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

5.1 ACCERTAMENTO DEI SERVIZI

L'Appaltatore è tenuto a dare corso in tempo utile all'accertamento in contraddittorio di tutte le attività e in specie di quelle che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione ed accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali disposizioni ha valore, a tutti gli effetti contrattuali, quanto accertato da parte NUCLECO.

5.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE

5.2.1. Materiali

I materiali che l'Appaltatore deve utilizzare per tutte le attività oggetto del servizio possono essere forniti tutti o in parte dall'Appaltatore medesimo e/o messi a disposizione da NUCLECO, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali.

Tutti i materiali approvvigionati dall'Appaltatore devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondere a tutti i requisiti di legge e contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da NUCLECO e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da NUCLECO medesima.

L'Appaltatore è tenuto a controllare la qualità del materiale impiegato, rispondendo dei vizi di esso anche quando questo sia stato fornito da NUCLECO, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche eccedenti i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al Committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.

I materiali e i componenti procurati dall'Appaltatore possono essere utilizzati dall'Appaltatore solo dopo l'accettazione di NUCLECO.

L'accettazione non preclude il rifiuto in qualunque tempo dei materiali deperiti dopo la loro introduzione nelle aree operative o per qualsiasi causa non conformi alle condizioni del Contratto.

NUCLECO per motivate e specifiche ragioni di necessità, può autorizzare, sentito il DEC/RdPE/RUP, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità. Negli stessi casi, può altresì autorizzare un'attività di minor pregio. Per tali ipotesi, è prevista un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il servizio sia definitivamente accettabile senza pregiudizio.

NUCLECO ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dalle aree operative e sostituiti, a cura dell'Appaltatore, entro i tempi e con le modalità stabilite da NUCLECO medesima e dalla stessa comunicate per iscritto all'Appaltatore. I materiali portati in contabilità, rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati da NUCLECO nel caso in cui accerti l'esecuzione dei servizi senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e utilizzo, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul registro delle prestazioni o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti contrattualmente previsti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l'osservanza, rispetto ad essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

NUCLECO ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l'Appaltatore deve fornire presso gli uffici di NUCLECO e presso i laboratori ufficiali, tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti.

5.2.2. Corretta esecuzione delle prestazioni

L'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni è effettuato in contraddittorio tra NUCLECO e l'Appaltatore in concomitanza con le scadenze contrattuali previste e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Contratto.

A seconda della natura delle prestazioni, fatta eccezione per i servizi relativi ad utenze e in conformità a quanto previsto dal Contratto, l'accertamento della corretta esecuzione può essere attestato alternativamente mediante: verbale di

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	31/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

prestato servizio, rapporto di attività, rapporto di intervento, stato avanzamento. Tale documentazione è sottoscritta dal Direttore Esecuzione, vistata dal RUP e controfirmata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore a proprie spese mette a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per l'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni.

In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all'Appaltatore un termine congruo per adempiere. L'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni può essere richiesto da NUCLECO all'Appaltatore, oltre che in concomitanza con le scadenze contrattuali, anche in occasione delle chiusure contabili annuali e semestrali di NUCLECO.

5.3 CONTABILITA' DEI SERVIZI A MISURA

5.3.1. Disposizioni contabili

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura, i servizi sono valutati ai prezzi contrattuali.

Ove la qualità delle prestazioni risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione di quanto eseguito, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

Restano salve in ogni caso le disposizioni di accettazione di cui al paragrafo 5.2.

5.3.2. Procedura contabile

NUCLECO effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione delle attività, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produttori spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le attività eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro delle prestazioni e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti produttori spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Con il procedere dei servizi, dopo i rilievi in contraddittorio, NUCLECO effettua la determinazione e la classificazione delle quantità di attività eseguite su appositi documenti contabili e la loro valorizzazione economica nel registro delle prestazioni. Detti atti contabili devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i documenti contabili e il registro delle prestazioni, NUCLECO, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano detti atti contabili; in tal caso le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore e si intendono definitivamente accertate.

NUCLECO si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui documenti contabili quantità in partite provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del servizio eseguito, salvo poi fare luogo all'accertamento delle quantità definitive.

5.4 CONTABILITA' DEI SERVIZI A CORPO

5.4.1. Disposizioni Contabili

I servizi a corpo sono annotati su apposito documento contabile, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni attività in cui risultano suddivisi, viene registrata la percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa attività, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni attività che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro delle prestazioni.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie attività sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate da NUCLECO, la quale può controllare l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

5.4.2. Procedura contabile

NUCLECO riporta nei documenti contabili e nel registro delle prestazioni, con il procedere dei servizi, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

Si applica altresì il paragrafo 5.2.2.

5.5 CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO

5.5.1. Disposizioni Contabili

Trovano applicazione le disposizioni previste per i servizi a misura di cui al precedente paragrafo 5.3.

5.5.2. Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo sono elencate in appositi documenti contabili in cui sono indicati le attività eseguite, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e le quantità dei materiali forniti.

Si applica altresì il paragrafo 5.2.2.

5.6 PENALI

In caso di ritardo nella ultimazione dei servizi, o di ciascuna singola partita, ove prevista, rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità a quanto previsto dal Contratto, di mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento rispetto a quanto contrattualmente pattuito, l'Appaltatore deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo, ai sensi dell'art. 126 del Codice, è stabilito nel Contratto in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dell'appalto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude il diritto di NUCLECO al risarcimento dell'eventuale maggior danno patito.

Quando l'importo della penale ha superato tale limite, NUCLECO ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	33/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

solari previsto nel Contratto, NUCLECO, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La penale prevista nel Protocollo di Legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente descritti.

Gli importi della penale saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture successive al verificarsi dell'evento da cui deriva l'applicazione della penale ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo paragrafo 5.11.1.

L'applicazione della penale non esonera, comunque, l'Appaltatore dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge, nonché dal risarcimento del maggior danno conseguente all'inadempimento/ritardo nell'adempimento.

5.7 DANNI PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI

5.7.1. Forza maggiore

Qualora si verificchino ritardi nel servizio e/o danni a quanto oggetto delle attività, imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare dettagliata notizia a NUCLECO, in forma scritta, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza di ogni suo diritto.

Se richiesto da NUCLECO, viene redatto verbale alla presenza dell'Appaltatore al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni di NUCLECO;
- 5) l'eventuale omissione da parte dell'Appaltatore delle cautele necessarie a prevenire i danni.

NUCLECO si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i servizi o di altra pubblica autorità competente, attestante la veridicità dei fatti rilevanti ai fini della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'Appaltatore, questi ha diritto, nel caso di ritardi, ad un differimento dei termini contrattuali corrispondente al periodo di sospensione dovuta all'evento di forza maggiore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, NUCLECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione, i ritardi dovuti a:

- fermate delle attività imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori, nonché sequestri giudiziari;
- ritardi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;

- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore, salvo che non siano nazionali e di categoria;
- variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a NUCLECO dall'evento/i di forza maggiore.

Sinistri Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, sono a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini del loro indennizzo, questi devono essere denunciati a NUCLECO per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

5.8 REGISTRO E GIORNALE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'Esecuzione ovvero persona dallo stesso incaricata tiene un giornale su cui annota per ogni giorno, l'ordine, il modo in cui sono effettuate le prestazioni, la specie e il numero delle risorse, nonché eventuali mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Nel giornale sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi alle prestazioni che possono influire sui servizi inserendovi, qualora applicabile, le osservazioni meteorologiche, idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel giornale, anche nell'ipotesi che l'appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei servizi, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

Il Direttore dell'Esecuzione verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze.

Le quantità annotate nei documenti contabili in conformità ai paragrafi 5.3. e 5.4. sono trascritte sul registro delle prestazioni ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Il registro delle prestazioni è aggiornato con cadenza mensile salvo quanto diversamente previsto nel Contratto.

Il registro delle prestazioni è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	35/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione, le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

NUCLECO, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il registro, oppure avendolo fatto con riserva non espliciti le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, NUCLECO può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle attività interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5.9 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI SERVIZI

5.9.1. Situazioni provvisorie di avanzamento attività

Con riferimento a quanto riportato nel registro delle prestazioni, NUCLECO predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento dei servizi.

5.9.2. Ultima situazione provvisoria di avanzamento servizi

Dopo l'ultimazione dei servizi, si provvede all'ultimo aggiornamento del registro delle prestazioni, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento dei servizi e si dà luogo alla emissione dell'ultimo certificato di pagamento in acconto.

5.9.3. Pagamenti in acconto

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di NUCLECO previa verifica di conformità e dell'assenza di inadempienze contributive.

I pagamenti in acconto all'Appaltatore sono effettuati da NUCLECO solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento per il 100% (cento per cento) a fronte di fatture nella misura del 99,5% (novantanove virgola cinque per cento) dell'importo del certificato.

L'emissione delle situazioni di avanzamento dei servizi e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di NUCLECO non possono mai valere come accettazione delle attività svolte né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva/verifica di conformità.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, previa emissione della relativa fattura elettronica, con le modalità previste all'art. 5.9.3.

5.9.4. Anticipazioni

L'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione dei servizi non proceda secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite, spettano a NUCLECO, gli interessi nella misura di legge.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice e dal Contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento, secondo la ripartizione delle prestazioni/quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

5.9.5. Fatturazione e pagamenti

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di legge.

Prima di effettuare il pagamento NUCLECO verificherà, inoltre, laddove applicabile, la corretta attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 2.3.3.

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell'emissione della fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il "benestare alla fatturazione", da riportare nel campo "Causale".

I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG ed eventuale CUP.

NUCLECO, prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, verifica ai sensi della disciplina vigente, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

È esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito, salvo autorizzazione espressa di NUCLECO.

NUCLECO può detrarre dai pagamenti dovuti all'Appaltatore gli importi delle penali da quest'ultimo maturate.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	37/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

5.9.6. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascun partecipante è tenuto a fatturare a NUCLECO i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 1.10.2 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, salvo il caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a NUCLECO opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria, unica deputata a ricevere pagamenti dalla NUCLECO, salvo il caso in cui nell’atto costitutivo sia esclusa la rappresentanza all’incasso.

5.10 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite da NUCLECO, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, qualunque sia la contestazione o la riserva che l’Appaltatore iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro delle prestazioni all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute, oltre agli altri dati previsti dall’art. 7 dell’Allegato II.14 al Codice.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

5.11 GARANZIE

5.11.1 Garanzia definitiva

All’atto della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all’art. 106 del Codice, nella misura prevista dall’art. 117 del Codice e conforme agli “Schemi Tipo” di cui al comma 12 del citato art. 117.

Essa è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che NUCLECO avesse eventualmente pagato durante l’appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Appaltatore.

In tutti i predetti casi NUCLECO ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all’Appaltatore, salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione. NUCLECO potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	38/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui NUCLECO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Appaltatore è altresì obbligato a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto di appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento sottoscritto da NUCLECO, quale gli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato di verifica di conformità.

Si applica l'art. 117 del Codice.

5.11.2 Garanzia ai fini dell'Anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.9.4 delle presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.

5.12 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

È a carico di NUCLECO l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Appaltatore

5.13 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC.

Compatibilmente con la natura del servizio, ove contrattualmente previsto, dopo l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformità è effettuata ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione ovvero da incaricati NUCLECO e conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

La verifica è effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore dell'Esecuzione ovvero i soggetti incaricati ritengano necessari.

L'Appaltatore a proprie spese deve mettere a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per l'effettuazione della verifica.

Della verifica di conformità viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti.

Il soggetto che procede alla verifica indica se le prestazioni sono state o meno eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali. In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all'esecutore un termine congruo per

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	39/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

adempiere. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato quando risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

NUCLECO si riserva, nel caso di appalti sottosoglia, la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'Esecuzione.

6. SCIoglimento del Contratto

6.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1.1 Risoluzione del contratto

La risoluzione è regolata dall'art. 122 del Codice e dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

Ai fini del comma 3 del predetto art. 122 del Codice, rientrano tra le fattispecie di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, le seguenti:

- I. frode nell'esecuzione dei servizi;
- II. grave inadempimento alle disposizioni impartite da NUCLECO, dal RUP, dal Direttore Esecuzione o dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) riguardo ai modi e tempi di esecuzione del Contratto;
- III. inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- IV. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- V. violazione delle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice;
- VI. inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VII. qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del servizio, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- VIII. nei casi di violazione grave da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e subaffidatari del Modello di Organizzazione gestione e controllo di NUCLECO, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Risoluzione obbligatoria

NUCLECO deve risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. a) e b) del Codice, mediante semplice lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

- I. decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- II. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

6.1.2 Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite da NUCLECO o suoi incaricati, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'Appaltatore medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

6.1.3 Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo, NUCLECO comunica per iscritto all'Appaltatore, con un preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d'opera che NUCLECO intende rilevare e la relativa presa in consegna.

È facoltà di NUCLECO di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali, macchinari ed attrezzature dell'Appaltatore.

L'immissione in possesso, se del caso, delle aree su cui deve essere eseguito il servizio da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, NUCLECO ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'Appaltatore.

Avvenuta l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione di cui al paragrafo 5.9.2.

I servizi, anche se non conclusi, ma eseguiti regolarmente, sono conteggiati in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra le parti. Nel caso in cui questo manchi, NUCLECO decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta per iscritto, con un anticipo di trenta giorni, da NUCLECO. Qualora l'Appaltatore, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà e/o a ripiegare dal cantiere, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all'Appaltatore medesimo i relativi costi ed oneri.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	41/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell'art. 122 del Codice e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.

6.2 RECESSO DAL CONTRATTO

6.2.1 Recesso ordinario

NUCLECO, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei servizi, può recedere unilateralmente dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice, previo il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1 del predetto articolo.

L'Appaltatore può invece recedere dal Contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto medesimo, ovvero nelle presenti condizioni generali, entro i limiti e secondo le modalità stabilite.

L'esercizio del diritto di recesso è notificato a mezzo PEC alla controparte con un preavviso di almeno venti giorni.

NUCLECO decide immediatamente quali attività e/o parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di ripristinare le aree operative entro il termine di tempo prescritto da NUCLECO medesima.

NUCLECO può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei servizi eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dalle aree operative i materiali non accettati dal Direttore Esecuzione e deve mettere i magazzini e le aree operative a disposizione di NUCLECO nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

NUCLECO procederà al pagamento delle attività eseguite o delle forniture complementari eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'importo netto dei servizi eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

Tale indennizzo onnicomprensivo e forfettario si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.

6.3 IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, NUCLECO deve acquisire l'autorizzazione del giudice delegato, o altra autorità giudiziaria competente, alla prosecuzione del rapporto contrattuale. In assenza, NUCLECO ai sensi del combinato disposto del comma 1, 2 e 4 dell'art. 124 del Codice deve risolvere il Contratto e procedere allo scorrimento in graduatoria.

Nel caso di mancata prosecuzione del rapporto contrattuale, con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle aree.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	42/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

L'immissione in possesso delle aree operative da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle attività eseguite.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, NUCLECO ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'Appaltatore.

Avvenuta l'immissione in possesso, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento servizi a norma del paragrafo 5.9.2.

Le attività, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali circa la contabilità e l'accettazione dei servizi.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti delle aree operative, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o commissario. Nessun altro compenso è dovuto da NUCLECO oltre quanto ivi previsto.

6.4 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra legittimerà NUCLECO alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

6.5 CESSIONE DEL CREDITO

Si applica quanto disposto all'art. 120, comma 12 del Codice e dalle norme ivi richiamate.

7. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

7.1 ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 211 e 212 del Codice. Non è, invece, ammesso l'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice, salvo diversa espressa indicazione del Contratto.

7.2 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, derivanti da o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e la validità del Contratto, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziale Italiana e segnatamente, in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto.

8. TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali dell'interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	43/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		

Condizioni Generali degli Appalti di Servizi	Elaborato GE GG 00151
	Revisione 09



Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all'interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, www.nucleco.it, sotto la voce "DIVENTA NOSTRO FORNITORE", al seguente link: [Portale Procurement \(nucleco.it\)](http://www.nucleco.it/Portale-Procurement)

NUCLECO applica l'art. 20 del Codice.

DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali, che richiamate in allegato al relativo contratto di appalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Acquisti e Appalti NUCLECO	Definitivo	Pubblico	44/43
Legenda	Stato: Documento Definitivo Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto		